



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

ASSISTENZA LEGALE - CONTRATTI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1395 DEL 21/12/2021

OGGETTO: QUARTO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PRINCIPALE
TAR R.G.N. 1929/2020 RECANTE ISTANZA DI SOSPENSIONE
PROMOSSO DALLA COOP LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA
AVANTI AL TAR LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

IL DIRIGENTE

Premesso che con atto di Giunta Comunale nr. 187 del 15 dicembre 2021 è stata deliberata la costituzione nel giudizio avverso il quarto ricorso per motivi aggiunti contenente istanza cautelare promosso dalla Coop Lombardia Società nell'ambito del ricorso principale RG 1929/2020 pendente avanti al TAR Lombardia in Milano, atto notificato presso il legale patrocinatore in data 1 dicembre 2021;

Visto che con la delibera succitata si demanda al Dirigente competente, Responsabile Ufficio Assistenza legale, la procedura per il conferimento dell'incarico integrativo nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 ed all'esatta quantificazione del compenso forense nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, incarico stimato indicativamente in € 4.600,00 inclusi oneri di legge, avvalendosi, in continuità difensiva, del patrocinio del medesimo legale patrocinatore, avv. Brunello De Rosa, incaricato per il giudizio relativo al ricorso principale R.G.N. 1929/2020 e successivi motivi aggiunti con determina dirigenziale n.1182 del 27 novembre 2020 e n.1237 del 10 dicembre 2020 e n. 550 del 05 luglio 2021 e n.556 del 9 luglio 2021;

Dato atto che:

- si rende necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto l'Ente non dispone di servizio di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;
- l'art.17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n.50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- la recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 6/6/2019 in causa C264/2018, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto <<simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personæ* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza>> e <<dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato>>

Tenuto conto che dai precitati principi generali ex art. 4 del D.Lgs 18/04/2016, n.50, ed in particolare dei principi di economicità ed efficacia del procedimento, discende nel caso di specie la necessità di garantire la continuità difensiva in consequenzialità, avvalendosi del patrocinio del medesimo legale, Avv. Brunello De Rosa del foro di Milano, incaricato con determina dirigenziale n.1182/2020, n.1237/2020, n. 550/2021 e n.556/2021 nel giudizio incardinato con il ricorso principale RG 1929/2020 e successivi motivi aggiunti, pendente avanti al TAR Lombardia in Milano;

Acquisito l'allegato preventivo inviato via pec dall'avv. Brunello De Rosa con studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 11 - prot. com.le. 72591 del 17 dicembre 2021 - con il quale il legale si impegna alla prestazione dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale avverso quarto ricorso per motivi aggiunti avanti al TAR Lombardia a fronte di un onorario di € 3.150,00 oltre a rimborso forfettario 15% spese generali di € 472,50, Cpa del 4% € 144,90 ed Iva del 22% € 828,83 per un importo complessivo di € 4.596,23 inclusi oneri di legge (**All.1**);

Valutata positivamente, giusti i suindicati principi di economicità e proporzionalità, alla luce del riscontro di elementi oggettivi di natura economica e sostanziali della vertenza (curriculum e provate competenze professionali in materia in rapporto al valore e complessità della vertenza) la proposta dell'avv. Brunello De Rosa con studio in Milano Viale Bianca Maria, n. 11 di cui al preventivo acquisito al prot. com.le 72591 del 17 dicembre 2021;

Dato atto che l'offerta è congrua rispetto al valore ed importanza dell'impugnativa svolta in considerazione dell'istanza cautelare proposta nonché rispetto all'attività completa di assistenza legale offerta, anche in relazione al tariffario forense di riferimento di cui D.M. 10 marzo 2014, n.55, come modificato con D.M. 37/2018, relativo ai compensi forensi previsti in caso di mancata determinazione consensuale;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato Brunello De Rosa con studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 11, l'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto alle condizioni economiche di cui al preventivo proposto (**All.1**) e secondo le modalità di svolgimento indicate nel disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento (**all.2**), impegnando la somma complessiva di €

4.596,23 – di cui € 3.150,00 per onorario oltre rimborso forfettario spese generali 15% di € 472,50, Cpa del 4% € 144,90 ed Iva del 22% € 828,83 - con imputazione al Cap. 372/1 “Patrocini legali” del Bilancio 2021, al fine della liquidazione quale corrispettivo per spese ed onorari a definizione del grado di giudizio;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 47 del 26.05.2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- di Consiglio Comunale n.48 del 26 maggio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023;
- di Giunta Comunale n. 94 del 21.06.2021 con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2022-2023 come organicamente integrato con il piano delle performance e degli obiettivi.

Richiamate:

- le indicazioni, fornite dall’ANAC nella sezione FAQ Trasparenza, punto 9, in materia di pubblicazione degli incarichi riconducibili alla fattispecie degli incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33 del 14/3/2013;
 - le indicazioni fornite dall’ANAC nella sezione FAQ punto D17 in materia di acquisizione DURC per cui per i liberi professionisti deve essere acquisita certificazione equipollente di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa di appartenenza sia al momento della stipulazione del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista;
 - la deliberazione ANAC 556/2017 del 31 maggio 2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 136/2000 come confermato nelle Faq ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di codice CIG;
- confermato nelle Faq ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di codice CIG;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal dirigente del servizio, Segretario Generale, dott. Giovanni Andreassi, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, dott. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 191, comma 1, in materia di assunzione di impegno contabile ed effettuazione di spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000 e per tutte le motivazioni sopra espresse;

DETERMINA

1. Di conferire, per i motivi sopra esposti, alle condizioni economiche riportate nel preventivo allegato (**all.1**), all'avv. Brunello De Rosa con studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 11, l'incarico di costituzione in giudizio avverso il quarto ricorso per motivi aggiunti promosso dalla Coop Lombardia Società nell'ambito del ricorso principale RG 1929/2020 pendente avanti al TAR Lombardia in Milano, notificato presso il legale patrocinatore l'1 dicembre 2021;
2. di approvare il disciplinare di incarico, allegato (**All.n.2**) al presente provvedimento a farne parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
3. di impegnare la somma di € 4.596,23 – comprensiva di € 3.150,00 per onorario oltre rimborso forfettario spese generali 15% di € 472,50, Cpa del 4% € 144,90 ed Iva del 22% € 828,83- imputandola al cap. 372/1 (Patrocini legali) del Bilancio 2021 dando atto che il codice Cig è ZC5347AA33 che è stata verificata la regolarità contributiva con prot 218318/2021 presso la Cassa Forense, agli atti dell'ufficio, e che l'atto di liquidazione sarà preceduto da verifica Durc;
4. di demandare al responsabile del procedimento istruttorio ufficio assistenza legale la procedura conseguente ai fini del perfezionamento dell'incarico legale;
5. di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto nonché l'avvenuto impegno e copertura finanziaria ex art. 191, 1° comma TUEL;

Si dà atto, infine, che:

- il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147- bis comma, D.Lgs 267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- si provvederà alla pubblicazione nella sezione del sito “ amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9 bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

Codice Pratica n. 1931

Sottoscritto dal Dirigente
ANDREASSI GIOVANNI
con firma digitale